

COMUNE DI ROSATE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA A FALDE – SCUOLA MATERNA

CIG 5884961771

CUP E11E14000170004

CHIARIMENTO n. 2

In risposta a quesito di un’impresa si precisa quanto segue:

1 - nel Disciplinare di Gara pubblicato, al paragrafo "DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA A, A PENA DI ESCLUSIONE PER OTTENERE L’ AMMISSIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA GARA, BUSTA OFFERTA ECONOMICA" a pag. 14, viene evidenziato in neretto la seguente frase:

« *Ai fini di quanto previsto dall’ art 82 comma 3 bis del D.lgs 163/06, al concorrente miglior offerente sarà richiesto di indicare :*

1) le spese relative al costo del personale impiegato nell’ esecuzione dell’ appalto specificando il CCNL applicato e il livello di inquadramento del personale impiegato;

2) le spese relative all’ adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.»

2 - infatti riguardo al Comma 3-bis dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 l’AVCP si è espressa con Atto di segnalazione n.2 del 19 marzo 2014 evidenziando che: *«Alla luce delle considerazioni esposte, l’Autorità ritiene che la disposizione in parola non possa trovare applicazione senza incorrere nelle criticità prospettate nonché senza ingenerare gli effetti distorsivi del mercato sopra rappresentati; a ciò si aggiunga, inoltre, la necessità di salvaguardare anche il principio dell’autonomia imprenditoriale, in perfetta coerenza con il diritto comunitario, di cui tiene conto lo stesso articolo 55 della direttiva 2004/18 (recepito negli artt. 87 e 88 del Codice), laddove, sostanzialmente, ammette giustificazioni in relazione ad elementi che influenzano il costo “complessivo” del personale e tutela il solo costo “unitario”. Ferma restando, pertanto, la tutela da assicurare al rispetto di quest’ultimo, il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d’impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 Cost.) e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante.»*

3 - nel C.S.A., presente nei documenti di gara, all’art. 17, pag 8, è indicata l’ incidenza della mano d’ opera pari a 32,776%, tuttavia tale voce non è da escludere dall’importo a cui applicare il ribasso contrattuale. L’unica esclusione riguarda i costi relativi alla sicurezza come meglio precisato negli atti di gara.

Rosate, 02.09.2014

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Pietro Codazzi